

ATTO N. DD 1092

DEL 20/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Operativa Municipi - Ambito 2

OGGETTO

Approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati e contestuale avvio della procedura a evidenza pubblica per la programmazione e la realizzazione di Eventi Aggregativi di Quartiere da realizzare nel territorio del Municipio 8 del Comune di Milano nell'anno 2025.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Savarese Sonia - Direzione Operativa Municipi - Ambito 2*

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 2)

PREMESSE

- il vigente articolo 19 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano prevede l'attribuzione a questi ultimi della funzione di promozione, nei quartieri della comunità di riferimento, di iniziative *temporanee* in materia di attività commerciali, artigianali e dell'hobbistica, ai sensi delle normative vigenti;
- con deliberazione n° 2156 del 01/12/2017 la Giunta Comunale ha definito una nuova disciplina degli eventi aggregativi di cui all'art. 19 del vigente regolamento dei municipi del Comune di Milano, prevedendo che gli eventi aggregativi di cui si tratta debbano necessariamente essere inseriti in una *programmazione almeno semestrale*, che evidenzi l'aspetto tematico di connotazione, riferibile alla tradizione, alla storia locale o alla stagione;
- con deliberazione n. 28 del 13/02/2025, la Giunta di Municipio 8 ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione, nel Municipio 8 del Comune di Milano, di eventi aggregativi di quartiere per l'anno 2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

CONSIDERATO CHE

- per quanto sopra e in ottemperanza alle deliberazioni sopra citate, il Municipio 8 intende procedere alla programmazione e alla calendarizzazione di eventi aggregativi di quartiere da realizzare nel corso dell'anno 2025, nell'ambito del proprio territorio; a tale proposito è stata redatta una tabella programmatica, in cui sono indicate le tematiche aggregative, ludiche e ricreative, a cui gli operatori dovranno ispirarsi e la fascia temporale entro cui proporre il periodo di svolgimento degli eventi;
- i soggetti preposti all'organizzazione e alla realizzazione degli eventi, dovranno essere individuati a seguito dell'espletamento di *procedure ad evidenza pubblica*, con una valutazione delle proposte progettuali, che tenga altresì conto della fattibilità economico-finanziaria per la realizzazione dell'evento, al fine di perseguire le seguenti finalità:
 - offrire momenti di aggregazione della popolazione residente sul territorio Municipio e nei suoi diversi quartieri;
 - perseguire finalità di sviluppo economico delle attività artigianali e commerciali presenti;
 - perseguire, nel contempo, finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà;
 - offrire momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale;
 - creare e rafforzare le relazioni interpersonali;
 - promuovere il buon vicinato e il senso di comunità;
 - rispondere alle sfide dei fenomeni di gentrificazione, desertificazione urbana e di allentamento dei legami sociali;
- detti Eventi aggregativi dovranno svolgersi entro il 30 novembre 2025.

RITENUTO CHE

in esecuzione delle deliberazioni citate, è necessario attivare la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti organizzatori degli Eventi Aggregativi di Quartiere da programmare e realizzare nel territorio Municipio 8 nell'anno 2025, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

VISTO

- ✓ Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e i.;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;

- ✓ Il vigente Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale e Canone di concessione dei mercati del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento del Commercio su Aree pubbliche;
- ✓ Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 60 del 24/01/2013 e n. 664 del 28/03/2014 relative al riconoscimento dell'interesse cittadino per manifestazioni di vendita al dettaglio su aree pubbliche;
- ✓ La deliberazione n. 2156 del 1 dicembre 2017 di Giunta Comunale avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la realizzazione di eventi aggregativi di quartiere";
- ✓ La deliberazione n. 314 del 26 marzo 2021 di Giunta Comunale avente ad oggetto "Determinazione delle componenti tariffarie e coefficienti tipologici del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e diffusione dei messaggi pubblicitari e di pubbliche affissioni e mercati comunali e occupazioni temporanee leggere Decorrenza 1 gennaio 2021. Immediatamente eseguibile.";
- ✓ La circolare n. 4 del 10 novembre 2017 del Comune di Milano avente ad oggetto "Disposizioni operative in ordine allo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici";
- ✓ La deliberazione n. 18 del 10 ottobre 2024 del Consiglio del Municipio 8, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico Programmatico (D.U.P.) 2025 / 2027 del Municipio 8";
- ✓ La deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 13 febbraio 2025 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione e la realizzazione degli eventi aggregativi di quartiere per l'anno 2024 sul territorio del Municipio 8 del Comune di Milano mediante selezione di organizzatori tramite procedura ad evidenza pubblica. Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento non comporta spesa.";

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'avviso pubblico (con i relativi allegati) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per la realizzazione degli Eventi Aggregativi di Quartiere nel territorio del Municipio 8 anno 2025;
2. di dare avvio alla procedura a evidenza pubblica, procedendo alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano, nonché all'Albo Pretorio, dell'avviso pubblico di cui in oggetto, unitamente ai relativi allegati e alla domanda di partecipazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy.

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 2)
Gabriella Della Valle (Dirigente Adottante)



Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. ____/2025

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE
NEL MUNICIPIO 8 DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2025**

In esecuzione delle linee di indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 13/02/2025 avente ad oggetto *“Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione e la realizzazione di eventi aggregativi di quartiere nell’anno 2025 sul territorio del Municipio 8 del Comune di Milano, mediante selezione di organizzatori con procedura ad evidenza pubblica”*, è indetto il presente Avviso pubblico per la selezione di organizzatori di tali Eventi.

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell’avviso

Il Municipio 8, in conformità a quanto stabilisce l’art. 19 del Regolamento dei Municipi, secondo cui l’Amministrazione Comunale attribuisce agli stessi funzioni di programmazione e realizzazione di Eventi Aggregativi di Quartiere che prevedano l’occupazione di spazi pubblici, anche destinati alla vendita e alla promozione di iniziative temporanee in materia di attività commerciali e di artigianato, intende, promuovere la realizzazione degli stessi con la pubblicazione del presente Avviso.

Oggetto del presente Avviso è l’organizzazione e la realizzazione degli Eventi Aggregativi di Quartiere da effettuarsi nel periodo dal **10/05/2025** al **30/11/2025** nell’ambito del territorio di competenza del Municipio 8, individuando soggetti organizzatori, in base ai progetti che saranno presentati in riferimento alla Tabella (*allegato A*), nelle seguenti località individuate dalla Giunta del Municipio 8 con la citata deliberazione n. 28/2025:

- Borgo di Trenno
- Cascina Coticca
- Cascina Merlata
- Parco Testori
- Piazza Gino Valle
- Piazza Rosa Scolari
- Piazzetta Capuana
- Via Ludovico di Breme
- Via Mac Mahon
- Via Orsini – Villa Scheibler
- Via Pier della Francesca

Articolo 2 – Soggetti a cui è rivolto l’avviso

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i seguenti soggetti:

- Associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area pubblica;
- imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o costituendi);
- enti, associazioni o fondazioni operanti nel settore dell’organizzazione di eventi commerciali, culturali, artistici, di spettacolo;
- Associazioni di Via dei Commercianti presenti sul territorio del Municipio 8;

Il soggetto organizzatore, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei requisiti morali stabiliti per legge (D.Lgs 59/2010 e L.R. 6/2010 dei requisiti previsti dagli artt. 65, 67, 68, 94, 95, 96, 97 del D.Lgs. 36/2023 e nei suoi confronti non devono sussistere cause di decadenza o di sospensione del procedimento amministrativo di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159 del 06/09/2011.



Tutti gli operatori inseriti nell'organico dell'iniziativa devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 59/2010.

Il soggetto organizzatore nonché gli operatori devono avere assolto il pagamento delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazioni di illeciti amministrativi, nei confronti del Comune di Milano.

Per ogni Evento verrà selezionato un solo organizzatore, sulla base delle proposte ricevute.

Articolo 3 – Caratteristiche Generali degli eventi

Gli eventi dovranno essere caratterizzati da attività che richi amino in modo specifico l'oggetto, il nome o la tematica dell'evento stesso.

La partecipazione degli operatori in sede fissa, già presenti nel territorio in cui si svolge l'evento, deve essere garantita – secondo le indicazioni regionali – in misura congrua, rispetto al totale delle presenze destinate al commercio; in tal caso, nella formulazione del mix merceologico proposto per il commercio ambulante si dovrà tener conto della specifica presenza di commercio in sede fissa al fine di evitare sovrapposizioni.

Per ogni Evento, la componente destinata al commercio dovrà avere carattere accessorio rispetto all'insieme e al complesso delle attività di cui è composto l'EAQ.

Nello specifico, la parte dell'Evento destinata al commercio non potrà superare una quota pari al 40% per cento dei metri quadri dell'occupazione totale del suolo e le tipologie merceologiche dovranno essere coerenti con la tematica dell'evento.

In caso siano presenti hobbisti e/o aziende agricole, la superficie di suolo pubblico da essi occupata dovrà essere considerata all'interno della quota destinata al commercio ambulante.

La durata di ogni evento potrà essere di una intera giornata o di un periodo massimo di 3 giorni consecutivi, che comprendano preferibilmente le giornate del sabato e della domenica o i giorni festivi, con esclusione delle festività di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno nonché negli altri periodi nei quali in città si svolgano eventi di particolare importanza.

La realizzazione degli Eventi è comunque subordinata al parere viabilistico e alle prescrizioni in materia di sicurezza dei competenti uffici di Polizia Locale, nonché del parere dell'Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano, qualora le iniziative si dovessero svolgere in aree verdi.

Ad uno stesso soggetto non potranno essere rilasciate più di due (n. 2) autorizzazioni all'anno nell'ambito dello stesso Municipio, indipendentemente dal fatto che la domanda venga presentata per conto di una ditta individuale, una società, un ente/associazione.

Nel corso dell'evento non è consentita attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 4 – Contenuto della proposta progettuale

Gli operatori interessati dovranno presentare una proposta progettuale dalla quale si possano evincere le modalità di organizzazione dell'Evento, inserendo tutti gli elementi indicati dal presente Avviso.

In particolare, dovranno presentare:

- descrizione dettagliata dell'Evento Aggregativo che si intende realizzare specificando finalità, soggetti coinvolti, luogo comprensivo dell'indicazione complessiva dei MQ interessati dalle attività aggregative e da quelle commerciali, orari, programma dettagliato degli eventi di intrattenimento, modalità di coinvolgimento delle attività commerciali presenti nelle vie o nelle zone limitrofe (in coerenza con quanto indicato nell'allegato A);
- planimetria in scala dell'area interessata da cui si evinca il numero e la collocazione delle postazioni dei singoli operatori commerciali, numero e collocazione delle postazioni degli hobbisti, delle aziende agricole, con l'indicazione dettagliata, per singolo operatore, e complessiva dei mq complessivamente occupati, nonché l'area destinata agli eventi aggregativi con l'indicazione dei relativi mq occupati;

- rendering inerente alle postazioni degli operatori, con particolare indicazione della soluzione adottata per garantire l'omogeneità estetica delle postazioni di vendita nella zona interessata dall'evento, delle postazioni destinate ad hobbisti ed aziende agricole, nonché degli altri spazi allestiti per attività non commerciali;
- piano sicurezza descrizione dettagliata di tutte le misure adottate per garantire l'incolumità dei partecipanti e degli operatori, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza per le manifestazioni e mercati;
- elenco dettagliato delle categorie merceologiche di vendita degli operatori che verranno impiegati nell'EAQ, nonché l'elenco delle tipologie di prodotti degli hobbisti e delle aziende agricole presenti.

Almeno 30 gg. prima dell'evento, l'operatore dovrà fornire l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti che dovrà esattamente rispecchiare le categorie merceologiche proposte in sede di presentazione del progetto complessivo.

- adesione commercianti in sede fissa mediante la raccolta delle loro dichiarazioni e modalità di collaborazione per la realizzazione dell'evento;
- piano di comunicazione dell'iniziativa;
- previsioni entrate / spese;
- esperienza maturata dal soggetto proponente;

Articolo 5 – Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati

Il Municipio 8 potrà richiedere alla Giunta Comunale il riconoscimento dell'Interesse Civico ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni tariffarie allegate al Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati per le occupazioni per le quali non sia già prevista l'applicazione di un coefficiente inferiore.

Il Municipio 8 si riserva di riconoscere, a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività di promozione socioculturale, previa presentazione di specifica istanza, un rimborso del canone, la cui entità verrà definita sulla base della presentazione di tutte le istanze pervenute nel corso dell'anno, in modo proporzionale rispetto ai fondi disponibili sul bilancio corrente del Municipio 8.

Articolo 6 – Procedura e criteri per la valutazione dei progetti

Allo scopo di individuare le migliori proposte per la realizzazione degli Eventi Aggregativi di Quartiere presentati dai soggetti organizzatori degli Eventi, ciascun progetto sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- **Qualità complessiva del progetto e rispondenza alle finalità previste. Punteggio max. Punti 70 - Saranno valutati:**
 1. contenuto aggregativo, culturale, sociale, sportivo, educativo (che potrà prevedere a titolo esemplificativo: attività di artisti di strada, esecuzioni di musica dal vivo, esecuzione di spettacoli di intrattenimento in riferimento al tema dell'evento, previsione di spazi allestiti a cure e spese dell'organizzatore, per associazioni di volontariato o di promozione sociale, ecc.). In particolare, sarà oggetto di valutazione il palinsesto complessivo delle iniziative proposte, comprensivo anche delle iniziative collaterali ed accessorie che si svolgono nel luogo e periodo dell'EAQ, in riferimento alla quantità, alla qualità, alla varietà dei soggetti coinvolti, alla durata espressa in giorni e orari, allo spazio destinato alla loro realizzazione che, in termini di occupazione di suolo pubblico, non potrà essere inferiore al 60% dei mq destinati all'occupazione totale – **max. punti 35**;
 2. rete delle realtà associative e aggregative presenti nel territorio, il grado e le modalità di coinvolgimento - **max. punti 10**;
 3. partecipazione attiva dei commercianti e dei pubblici esercizi in sede fissa presenti sul luogo con disposizione di bancarelle /attrezzature volte a valorizzare l'affaccio dei negozi - **max. punti 8**;

4. caratterizzazione merceologica dei prodotti oggetto di vendita, con particolare riferimento all'originalità e pregio dei prodotti presentati; all'assortimento commerciale complessivo espresso in termini di mix merceologico proposto, con particolare attenzione al fatto che: - i prodotti non alimentari non dovranno includere prodotti che abitualmente sono esitati sui mercati settimanali; - è comunque vietata la vendita di prodotti di abbigliamento usati; - è da evitare la sovrapposizione merceologica con il commercio in sede fissa presente nel luogo dell'Evento; - sono da valorizzare i prodotti tipici indicati nelle linee guida municipali (prodotti tipici regionali, D.O.C., I.G.P., D.O.P., filiera corta, biologica, prodotti dell'artigianato artistico fatti a mano) - **max. punti 12;**
 5. strumenti e modalità di promozione e comunicazione dell'evento – **max. punti 5;**
- **Organizzazione della manifestazione e aspetti logistici. Punteggio max. 25 - Saranno valutati:**
1. logistica e funzionalità dell'evento, distribuzione degli spazi destinati al commercio, agli hobbisti e alle aziende agricole, nonché degli spazi non commerciali, presenza di varchi di transito e attenzione alla circolazione pedonale – **max. punti 5;**
 2. piano della sicurezza, modalità di organizzazione del servizio d'ordine e di guardiania, presenza eventuali presidi antincendio - **max punti 5;**
 3. servizi di pulizia (qualità e frequenza) - **max punti 5;**
 4. impatto estetico delle strutture di vendita e degli allestimenti sia per le aree commerciali, che per quelle degli hobbisti e delle aziende agricole nonché per quelle non commerciali soprattutto in relazione al contesto di riferimento, identità visiva (a titolo esemplificativo, pannelli che richiamino il Municipio 8 come promotore dell'evento, cartonati che richiamino il tema dell'evento, installazioni luminose, ecc...) - **max. punti 5;**
 5. caratteristiche, dimensioni, qualità e materiali delle postazioni di vendita, tipologia, dotazioni delle postazioni non commerciali e commerciali - **max punti 5;**
- **Soggetto proponente punteggio max. 5** - Saranno valutate le caratteristiche del soggetto proponente sotto il profilo della capacità organizzativa, dell'esperienza nel settore e nell'organizzazione di eventi aggregativi, della rappresentatività territoriale.

Ferma restando la proporzionalità dei punteggi massimi individuati nei tre macro item, potrà essere rideterminata la suddivisione dei punteggi attribuiti ai singoli criteri.

La valutazione delle proposte presentate avverrà mediante la media dei coefficienti attribuiti da un gruppo di lavoro interno di cui si avvarrà la Direzione per la formazione della graduatoria, secondo la seguente tabella.

Qualora la proposta progettuale presentata non totalizzi almeno **60 punti su 100, di cui almeno 42 punti per la Qualità complessiva del progetto e rispondenza alle finalità previste e almeno 15 punti per l'Organizzazione della manifestazione e aspetti logistici**, sarà ritenuta insufficiente e quindi il soggetto partecipante non sarà incluso nella graduatoria.

Articolo 7 – Principali oneri a carico dei soggetti selezionati

I soggetti selezionati dovranno provvedere alla realizzazione completa degli Eventi così come offerti nelle proposte di partecipazione al presente Avviso, assumendosi tutti gli oneri inerenti, ivi compresa la richiesta e l'ottenimento di tutti i permessi – necessari alla buona riuscita dell'iniziativa presso i competenti uffici comunali o altri Enti.

Essi saranno, in particolare, tenuti:

- A. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e la gestione degli Eventi, di tutte le attività ad esso connesse e di tutte le strutture e i servizi necessari;

- B. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione dei seguenti servizi complementari:
- la realizzazione, l'allacciamento e la gestione dell'impianto elettrico per l'alimentazione dei punti vendita (è assolutamente vietato l'uso dei motori anche se silenziati);
 - l'organizzazione e gestione di un efficace servizio di pulizia giornaliero;
- C. a vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi (in particolare l'impianto elettrico) siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e rilascino tutte le certificazioni/attestazioni se e quando necessarie;
- D. a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui al progetto presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- E. a corrispondere il “*Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati*” dovuto nei tempi e con le modalità stabilite dal Municipio 8;
- F. a corrispondere alla Polizia Locale, entro i termini prescritti, l'importo comunicato per Servizi ed oneri resi a privati;
- G. presentazione della domanda ad A2A – Amsa per le attività di pulizia e ripristino dell'area oggetto dell'Evento;
- H. a comunicare e pubblicizzare l'evento (in collaborazione con l'Area Municipio 8, che potrà inserire gli eventi nei suoi canali istituzionali di comunicazione);
- I. a farsi carico direttamente, tramite procura speciale, oppure organizzando la trasmissione delle SCIA (segnalazione certificata inizio attività) da parte dei singoli interessati, qualora necessaria;
- J. a provvedere, a propria esclusiva cura, spesa e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria delle strutture posizionate e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità del mercatino e al pagamento delle utenze;
- K. a mantenere il decoro urbano per tutta la durata dell'evento e garantire la pulizia e il ripristino dell'area interessata a chiusura dell'evento;
- L. a rendicontare le entrate / uscite sostenute dall'organizzatore.

Articolo 8 – Adempimenti in ordine alla sicurezza pubblica

La realizzazione delle iniziative è, in particolare, subordinata alle prescrizioni in materia di sicurezza e a tutela della salvaguardia dell'incolumità pubblica, che saranno individuate dalla Polizia Locale del Comune di Milano e dalle Forze dell'Ordine, come previsto dalle disposizioni del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva” (allegato 3).

Articolo 9 – Controlli da parte dell'Amministrazione Comunale

Ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi l'organizzatore dovrà presentare **entro 30 gg. prima dell'evento** l'elenco degli operatori affinché l'amministrazione possa effettuare sia sull'organizzatore, sia sui singoli operatori, i controlli previsti dalla normativa vigente in merito al possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, al D. Lgs. n. 59/2010 e smi e al D.Lgs. n. 159/2011 e smi.

L'elenco degli operatori dovrà esattamente rispecchiare le categorie merceologiche proposte in sede di presentazione del progetto complessivo risultato aggiudicatario.

L'aggiudicazione si perfezionerà all'esito favorevole dei controlli sul possesso dei requisiti morali e pertanto la sottoscrizione del contratto resterà subordinata agli esiti degli stessi.

Potrà essere effettuata l'aggiudicazione anche in pendenza dell'esito dei controlli. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti si procederà ai sensi di legge.

Qualora l'esito delle verifiche dovesse risultare negativo, i soggetti non potranno partecipare agli Eventi realizzati nei Municipi di Milano nel corso dei successivi due anni.



Articolo 10 – Cause di esclusione

Il Municipio 8 si riserva di escludere, dalla partecipazione all'organizzazione di futuri eventi aggregativi di quartiere nei successivi due anni, il promotore che, senza giusta causa, deciderà di rinunciare all'iniziativa o che non realizzerà, in maniera puntuale, il progetto proposto.

Articolo 11 – Cause di decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione non sarà rilasciata qualora gli organizzatori:

- non corrispondano nei termini stabiliti il “Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati” nei confronti dell'amministrazione comunale;
- non corrispondano, entro i termini prescritti, l'importo comunicato dalla Polizia Locale per Servizi ed oneri resi a privati;
- non presentino o facciano presentare la SCIA ove necessario;
- cedano o sub-concedano la realizzazione dell'Evento;
- non abbiano provveduto a sanare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, per violazioni di illeciti amministrativi nei confronti del Comune di Milano inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni;
- più in generale in caso di inosservanza degli oneri di cui al precedente Articolo 7.

Articolo 12 - Sopralluogo

È possibile l'effettuazione di un sopralluogo, da parte dell'organizzatore, per prendere visione delle aree oggetto del presente Avviso.

Articolo 13. – Termini della presentazione e documentazione delle offerte:

I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande per lo svolgimento degli Eventi Aggregativi di Quartiere e la documentazione richiesta

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21/03/2025

- presso il protocollo del Municipio 8, via Quarenghi n. 21 - 20155 Milano, dalle 9,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì), dalle ore 8,30 alle 12,00 il mercoledì, in un unico plico contenente, in buste chiuse e sigillate:
 - la documentazione amministrativa (BUSTA A)
 - l'offerta tecnico / progettuale (BUSTA B)
- tramite Raccomandata A.R. spedita all'indirizzo suindito e con le modalità sopra specificate.

Il plico sigillato, che racchiuderà tutte le buste (A e B), dovrà recare ben visibile all'esterno la seguente dicitura:

“AVVISO PUBBLICO EAQ ANNO 2025”

Le buste, che dovranno riportare l'indicazione delle lettere A) e B), conterranno rispettivamente:

BUSTA A	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (<u>Allegato 1</u>) provvista di marca da bollo da € 16.00, debitamente compilata e sottoscritta, corredata da copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante, utilizzando il modulo di domanda predisposto. - Statuto e Atto costitutivo per le Associazioni, Visura Camerale (per Ditte / Imprese...) - Mandato collettivo speciale con rappresentanza dal quale risulta la delega delle Associazioni mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo di Associazioni). - Presentazione dell'esperienza pregressa maturata dal proponente. - PATTO DI INTEGRITÀ Patto di integrità tra il Comune di Milano e i partecipanti all'avviso pubblico per la realizzazione di EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE NEL MUNICIPIO 8 (<u>Allegato 2</u>) sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante del proponente. DOVRA' ESSERE INDICATO, INOLTRE, - TITOLARE EFFETTIVO Applicazione dell'obbligo per gli Enti privati di dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007- Integrazioni apportate a seguito dell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (<u>pag. 5 Allegato 1</u>)
BUSTA B	OFFERTA TECNICO / PROGETTUALE: - RELAZIONE TECNICA redatta in forma libera, su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante, consistente in una relazione illustrativa dettagliata della proposta progettuale relativa all'iniziativa che si intende realizzare e contenente il piano della comunicazione. - PREVENTIVO COSTI / INTROITI redatto in forma libera su carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa o digitale. - PIANO DELLA SICUREZZA. - Planimetria e rendering dell'area. - Adesioni commercianti in sede fissa.



Ciascuno dei documenti sopraindicati dovrà essere, a pena di esclusione, tassativamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto proponente.

La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla procedura.

In ogni caso, il termine massimo ai fini della presentazione è quello sopraindicato, non assumendosi l'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso.

I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi partecipanti non saranno ammessi alla selezione. Non saranno ammesse richieste aggiuntive o sostitutive.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede il timbro di ricezione da parte dell'Area Municipio 8.

Non è consentita la trasmissione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati attraverso la Pec.

L'Amministrazione non valuterà le domande pervenute oltre detto termine e non assume alcuna responsabilità per la dispersione, lo smarrimento o il mancato recapito o disguidi o altro dovuto, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il presente avviso è reperibile unitamente alla domanda e ai relativi allegati, sul sito internet:

www.comune.milano.it e può essere ritirato, presso il Comune di Milano – Municipio 8 – via Quarenghi 21.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione all'avviso pubblico in oggetto, è effettuato anche con modalità informatizzate dal Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento.

Dati di contatti del DPO

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Milano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.milano.it.

Finalità e base giuridica

I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. giudiziari), sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri per l'espletamento del procedimento e delle attività connesse e strumentali alla gestione degli "Eventi aggregativi di quartiere".

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la ricevibilità e la valutazione dell'istanza con la conseguente esclusione dalla procedura.

Categoria dei destinatari

I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere comunicati a terzi o diffusi nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine l'esito della procedura di valutazione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di Milano non si prevede il trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea.



Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Diritti degli interessati

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta a:

- Comune di Milano – Municipio 8 – Unità Supporto Organi del Municipio - al seguente indirizzo e-mail: municipio8@pec.comune.milano.it

oppure

- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: dpo@comune.milano.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali- Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento:

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Savarese

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici al numero: 02 884.58807 e 02 884.45602.

IL DIRETTORE OPERATIVO MUNICIPI
Ambito 2
Dott.ssa Gabriella Della Valle

Allegati:

Allegato A – Calendario tematiche EAQ
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2 – Patto di Integrità
Allegato 3 – Direttiva Sicurezza 2017



Allegato A

MUNICIPIO 8
PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE
ANNO 2025

	TEMA EVENTO	OGGETTO EVENTO	PERIODO DI SVOLGIMENTO	GIORNI	LOCALITA'
1	Festa a connotazione stagionale	L'evento intende celebrare le stagioni, la rinascita della natura con intrattenimenti a tema	Dal 10 maggio al 30 novembre	Sabato o domenica	Tutte le località
2	Festa d'Autunno	L'evento intende rappresentare una occasione per celebrare la stagione dei sapori, con intrattenimenti a tema, una giornata dedicata alla cultura e alla tradizione vinicola italiana e/o della birra	Mese di settembre, ottobre e novembre	Un giorno del week end, oppure per un periodo di un massimo di 3 giorni consecutivi	Tutte le località
3	Notte Bianca del Municipio 8	L'evento vuole collegarsi alla vita notturna dei quartieri, realizzando attività di aggregazione e intrattenimento, arte e cultura nel periodo serale	Dal mese di inizio luglio fino a fine settembre	Un giorno del week end nelle ore serali	Tutte le località

MARCA
DA BOLLO
COME DA
TARIFFA VIGENTE

AI COMUNE DI MILANO
MUNICIPIO 8

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE
NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 8 - ANNO 2025

ATTENZIONE: Ogni soggetto associato deve compilare singolarmente la domanda di partecipazione

IL SOTTOSCRITTO:																								
NATO A:														IL:										
CODICE FISCALE DICHIARANTE:																								
IN QUALITA' DI: <i>(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)</i>																								
DELL'ENTE: <i>(denominazione e ragione sociale)</i>																								
ISCRITTO PER L'ANNO IN CORSO A: <i>(barrare solo nel caso il soggetto sia un'Associazione e riportando denominazione completa dell'Albo)</i>																								
☐ albo regionale ☐ albo municipale ☐ albo nazionale _____																								
N ° provvedimento										del														
ISCRITTO ALLA CCIAA: N. <i>(per operatori commerciali)</i>																								
SEDE LEGALE: <i>(indirizzo)</i>																								
SEDE OPERATIVA: <i>(indirizzo)</i>																								
NUMERO DI TELEFONO:																								
CODICE FISCALE ENTE:																								
PARTITA I.V.A.:																								
E-MAIL ENTE:																								
PEC ENTE: <i>(posta certificata):</i>																								

PRESENTA

la proposta progettuale – allegata alla presente domanda – nell'ambito dell'Avviso pubblico per la realizzazione del seguente Evento Aggregativo di Quartiere nel territorio del Municipio 8 - Anno 2025:

TITOLO EVENTO _____

VIA/PIAZZA _____

DATA _____

DALLE ORE: _____ **DALLE ORE:** _____

ISCRITTO A:



INPS

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Matricola Azienda	Numero dipendenti	CCNL applicato al personale dipendente	



INAIL

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	P.A.T.	



ALTRO ENTE PREVIDENZIALE



NON ISCRITTO AD ALCUN ENTE PREVIDENZIALE per le seguenti motivazioni:

AGENZIA DELLE ENTRATE di riferimento dell'Ente:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città

Recapito di riferimento per ogni comunicazione relativa al presente Avviso:

COGNOME NOME:	
INDIRIZZO: <i>(per invio corrispondenza):</i>	
RECAPITI TELEFONICI:	
FAX:	
INDIRIZZO E-MAIL:	

IN FORMA



A) SINGOLA



B) ASSOCIATA CON I SEGUENTI PARTNER: *(se si presenta in raggruppamento temporaneo di Associazioni/Enti col ruolo di mandataria)*

DENOMINAZIONE/RAGIONE - SOCIALE FORMA GIURIDICA - SEDE LEGALE

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Il mandatario è:

In caso di concessione di finanziamento si impegna a costituire con gli altri partner la seguente "tipologia associativa"

DICHIARA
(Barrare le caselle di interesse)

Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 artt. 46 e 47, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

- ☐ che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative all'Ente concorrente, sono quelle sopra indicate;
- ☐ di essere esentato dalla presentazione della marca da bollo per il seguente motivo _____
- ☐ che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell'Ente concorrente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest'ultimi l'operatore economico può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall'eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell'art. 94, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ☐ che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- ☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 94, comma 6 del D. Lgs. 36/2023);
- ☐ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 95, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- ☐ l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compreso quanto previsto dall'articolo 53 c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinati o autonomi e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di appartenenza);
- ☐ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall'art. 95, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023;

DICHIARA, IN SEGUITO,

- ☐ che l'Ente concorrente non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ☐ che la partecipazione dell'Ente concorrente alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non risolvibile se non con l'esclusione dell'Ente concorrente dalla procedura medesima;
- ☐ che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell'Ente concorrente nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 78 del D. Lgs. 36/2023 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l'esclusione dell'Ente concorrente dalla procedura stessa;
- ☐ che nei confronti dell'Ente concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008;
- ☐ che l'Ente concorrente non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- ☐ che l'Ente concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
- ☐ che l'Ente concorrente non si trova e non è a conoscenza di trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con alcun soggetto.

BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI

☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come previsto dall' art. 17 della L. 68/99 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 79 del 09.11.2000.

ovvero

☐ di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro in quanto l'operatore economico occupa meno di quindici dipendenti e pertanto non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99.

BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI

☐ che l'Ente concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

ovvero

☐ che l'Ente concorrente essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 non ha omissa la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- ☐ che l'Ente concorrente rispetta il contratto nazionale di lavoro di settore, gli accordi sindacali e/o locali integrativi, le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori e ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci;
- ☐ che l'Ente concorrente è in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati,

impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione a presentare in tempi brevi la documentazione non acquisibile direttamente da parte di questa Amministrazione;

- ☐ l'assenza dei casi di esclusione previste dall' art. 94 comma 5 lett. f) del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare che nei confronti dell'Ente concorrente non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto;
- ☐ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano (deliberazione 1369/2021) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ☐ di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di *Privacy* (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003), che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Milano esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto;
- ☐ **di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;**
- ☐ di aver preso visione e conseguentemente di accettare, senza condizione e riserva, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso avente per oggetto:

"AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI AGGREGATIVI DI QUARTIERE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 8 - ANNO 2025"

DICHIARA INOLTRE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 del Comune di Milano, e visto il D. Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo – intesa quale persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari – è

Luogo, Data

Firma Legale Rappresentante

Il documento prodotto dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante in forma digitale o in forma autografa (accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore)

Allega alla domanda: (gli allegati sono tutti obbligatori)

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- mandato collettivo speciale con rappresentanza dal quale risulta la delega delle società mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese);
- Atto Costitutivo, Statuto, Verbale di nomina aggiornato del Presidente / Legale rappresentante.

COMUNE DI MILANO

PATTO DI INTEGRITA'

Tra il COMUNE DI MILANO e

Il contraente per la realizzazione di Eventi Aggregativi di quartiere nel territorio del Municipio 8 - Anno 2025.

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Milano, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante al bando in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalle gare.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Milano.

Il presente Patto d'integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sottosoglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sottosoglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.

Detto Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Milano e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Milano impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Comune di Milano si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il Comune di Milano informa, la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Milano informa il proprio personale e tutti i soggetti in esso operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

Il Comune di Milano:

- attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra richiamati, ed alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milano;

- aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

Il Comune di Milano formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara inoltre:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non utilizzare, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
- di informare l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazioni di norme a tutela degli stessi, riscontrate nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
- di collaborare con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, (relativo al c.d. divieto di *pantouflage*) o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

Ai fini del divieto di *pantouflage* devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Sono ricompresi nell'applicazione del divieto anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale in questione incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Milano, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.

La sottoscritta Ditta dichiara di essere a conoscenza che nel Comune di Milano è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. “**Whistleblowing**”.

La sottoscritta Ditta è tenuta, in vigore di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi della procedura del c.d. “**Whistleblowing**”, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di Milano accessibile al seguente indirizzo web: <https://whistleblowing.comune.milano.it/#/> nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e dovrà dare evidenza dell’intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il contratto entro giorni 15 dalla definizione dell’accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto.

La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori.

La sottoscritta Ditta dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Milano nella misura minima del 2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Milano per 3 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Comune di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Milano,

PER IL COMUNE DI MILANO:
IL DIRETTORE OPERATIVO
AMBITO DI COORDINAMENTO 2
MUNICIPIO 8
Gabriella Della Valle
(firmato digitalmente)

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/110(10)
Uff. II – Ord. Sic. Pub.

Roma, 28 luglio 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ROMA

OGGETTO: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.

Con le recenti circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*, allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Le predette indicazioni sono seguite agli incidenti verificatisi a Torino in occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di *Champions League*. Da tale data si sono svolti numerosi eventi, alcuni dei quali, come noto, con un'eccezionale affluenza di pubblico, senza che si sia verificato alcun particolare motivo di turbativa per la sicurezza dei partecipanti e senza particolari disagi per la popolazione.

Grande merito, per tutto ciò, va attribuito alle componenti del sistema di sicurezza che, coordinate dalle SS.LL., anche nell'ambito dei Consessi all'uopo preposti - Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - hanno concorso, ciascuno per la parte di propria competenza, a delineare il quadro dei necessari interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini.

Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicurezza che presiede allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali.

È quello che è avvenuto in queste ultime settimane, nelle quali, a fronte di un rafforzamento e di una rigorosa declinazione delle misure di sicurezza da parte, in particolare, della circolare del Capo della Polizia, si è registrata una più intensa e proficua interlocuzione tra le componenti del sistema sicurezza che ha consentito, anche rispetto al rischio di possibili comportamenti emulativi, un pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, ancorché, a volte, a prezzo di sacrifici o di un più gravoso impegno da parte delle amministrazioni locali o dei privati organizzatori degli eventi.

Le predette circolari hanno stabilito alcune prioritarie prescrizioni; al contempo, esse, nel richiamare il fondamentale ruolo di coordinamento della SS.LL. sia sul piano della *security* che della *safety*, hanno impartito indicazioni di carattere operativo alle articolazioni periferiche di riferimento dei due Dipartimenti interessati.

E' stato osservato tanto dal Capo della Polizia che dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che l'azione di coordinamento in materia delle SS.LL. potrà esplicarsi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che costituisce il luogo più idoneo di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini nella sua accezione più ampia, e limitatamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

E' stato inoltre chiarito che, in relazione all'adozione delle misure di *safety*, validi parametri di riferimento potranno essere ricercati nel *corpus* normativo che regola l'attività delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i quali, a norma di legge, non è prescritta l'attivazione dei predetti organismi.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Le due circolari hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della *security* quanto quelli della *safety*.

L'adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate circolari, l'individuazione delle c.d. "vulnerabilità" - che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti - e dunque un "approccio flessibile" alla gestione della sicurezza dell'evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

E' evidente da quanto sopra come l'efficacia del quadro di prevenzione sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le maglie della cooperazione interistituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà l'azione di coordinamento svolta dalle SS.LL.

A tal riguardo, non sembra possa prescindersi dall'esigenza di assicurare la più ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali permanenti.

In quella sede, anche attraverso il supporto dei referenti delle componenti del sistema di sicurezza, tornerà utile richiamare l'attenzione dei partecipanti sia sull'*iter* procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica che sugli adempimenti correlati.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla **prima tipologia di manifestazione**, è noto come, in base a un *iter* collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di *safety* contenute nelle sopra richiamate circolari e la stretta interazione fra le stesse e quella di *security*, richiedono, come suggerito dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a partecipare, d'intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione, anche i responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le pianificazioni d'intervento e a individuare le linee d'azione necessarie alla sicurezza dell'evento, nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e all'individuazione delle c.d. - "vulnerabilità", anche allo scopo di un'eventuale implementazione delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico e del Comando di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di *safety* e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a riferirne gli esiti alle Prefetture.

In ogni caso, dovranno essere attivati tutti i necessari canali di comunicazione al fine di garantire agli utenti che partecipano alla manifestazione e ai cittadini che dallo svolgimento della stessa potrebbero subire eventuali disagi una piena conoscenza delle misure organizzative e di sicurezza adottate.

Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo**, l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un *surplus* valutativo



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi l'opportunità, qualora si renda necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito *safety* tali da elevare la cornice di sicurezza dell'evento anche in rapporto ai profili di *security*.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di *safety* da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, "in via sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente direttiva sul territorio, anche nell'ambito di specifici incontri delle Conferenze provinciali permanenti allargate alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria.

IL CAPO DI GABINETTO

Morcone

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

PREMESSA

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato come le suggestioni derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ove non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o normalmente imprevedibili.

Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di *safety*, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di *security*, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la realizzazione delle manifestazioni.

Il presente documento rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di *safety*, le misure di mitigazione prescritte dalle direttive sopra cennate.

Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.

Tipi di Rischio

Le misure di *safety* dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate *in loco* in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell'ordine presenti *in loco*. Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un *quid pluris* in termini di misure precauzionali potrà richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato, riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.

L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli aspetti che possono influenzare:

1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto è determinata dall'attribuzione di un indice numerico alle variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate dagli organizzatori.

A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di mitigazione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZIONI

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° 13/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

Programmati e/o organizzati che richiama un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall'organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio.

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷ 25
elevato	> 30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare , piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+ 1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	
SUBTOTALE A			

--	--	--

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001- 10.000	10	
	> 10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso**

larghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m.

raggio di volta: 13 m.

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso**

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.

Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO – ELEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stationamento del pubblico.

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone / modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore a mt. 1.20.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO – MEDIO - ELEVATO

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 (*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche*), si potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno circostante.

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

La creazione di settori nell'area spettatori con barriere mobili (transenne) se da un lato limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali

spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipanico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare le movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per affollamenti superiori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli

enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone

Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza suggerita almeno m. 4.50). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico.

Affollamento superiore a 20.000 persone

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando con transenne di tipo " antipánico " una viabilità longitudinale e trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico. Si evidenzia che la delimitazione con transenne " antipánico " può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Mezzi di estinzione Portatili – Estintori.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.
Estintori Carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.

Impianti idrici antincendio.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento
- ❖ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del DM 261/96.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Portatili di estinzione – Estintori

Affollamento fino a 200 persone.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1000 persone

Mezzi Portatili di estinzione- Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: In particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico;



Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;



Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio. Tempistica che comunque non dovrà essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui l'area dell'evento sia ubicata ad una distanza tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sul posto per tutta la durata dell'evento;

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Mezzi portatili di estinzione – Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone

Impianti Idrici Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

La protezione antincendio dovrà essere conforme alle normative di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ❖ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio;
- ❖ Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;

Affollamento superiore a 20.000 persone.

Impianti Idrici - Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

La protezione antincendio dovrà essere conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate dal DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. da prevedersi nell'ambito dei servizi di vigilanza antincendio prescritti dalla C.P.V.L.P.S. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 1996. Si evidenzia che il numero di automezzi e la tipologia dovrà tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio se inferiori o superiori a 15 minuti.

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- ❖ l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
- ❖ le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
 - ❖ le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
 - ❖ le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
 - ❖ specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di sicurezza.

Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori si potrà prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalità di gestione operativa dovrà essere disposta obbligatoriamente.

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "Elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " BASSO ".

Affollamento fino a 200 persone

Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone.

Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO “ MEDIO “ ed ELEVATO “

Il servizio di “addetti alla sicurezza “ dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio “elevato”, in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio “stewarding”.